

## ALLEGATO 1

### TESTO DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

#### **Titolo II – I contratti ad evidenza pubblica**

#### **Capo I – I contratti in generale**

#### **Sezione I – Le funzioni e competenze**

#### **Modifiche all'articolo 7 – bis “Provvedimento a contrarre”**

Al comma 3 dell'art. 7 il testo: “ Detto provvedimento deve tra l'altro indicare:” è sostituito con “Il provvedimento a contrarre deve tra l'altro indicare, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti:”.

Al comma 3 lett. b) dell'art. 7 il testo: “e della spesa che lo stesso comporta” è sostituito con “di cui all'articolo 14”

Al comma 3 lett. c) dell'art. 7 il testo: “l'oggetto del contratto mediante la precisazione degli elementi e delle clausole contrattuali ritenute essenziali, oppure tramite l'approvazione dello schema di contratto o del capitolato speciale, oppure mediante rinvio al capitolato generale applicabile alla fattispecie;” è sostituito con “i requisiti di accesso alla gara, la modalità di scelta del contraente e il criterio di valutazione delle offerte;”

Al comma 3 la lett. e) è abrogata.

Al comma 3 lett. f) dell'art. 7 il testo: “ la misura della cauzione definitiva nelle ipotesi di cui all'articolo 18” è sostituito con “le forme di garanzia eventualmente previste per il contratto;”.

#### **Modifiche all'articolo 8 “Consiglio comunale”**

Al comma 1 dell'art. 8 il testo: “13 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1” è sostituito con “49 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.”.

Al comma 2 dell'art. 8 sono aggiunte dopo la parola “legge” le parole “e in particolare:

a) a norma dell'art. 49, comma 3 lettera e) della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per la costituzione e modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al Capo VI del Titolo I della medesima Legge regionale;

b) a norma dell'art. 49, comma 3 lettera h) della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché per la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;

c) a norma dell'art. 49, comma 3 lettera l) della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari.”

Al comma 2 bis dell'art. 8 il testo “In particolare, compete al Consiglio comunale:

a) a norma dell'art. 13, comma 2 lettera d), della L.R. 1/1993 e s.m. l'assunzione del provvedimento a contrarre in caso di convenzioni fra Comuni e tra Comuni ed altri Enti Pubblici nonché in caso di costituzione e di modificazione di forme associative a norma degli articoli 40, 41, 41 ter e 42 della L.R. n. 1/1993 e s.m.;

b) a norma dell'art. 13, comma 2 lettera f), della L.R. 1/1993 e s.m. l'adozione dei provvedimenti a contrarre relativi all'assunzione ed alla dismissione dei servizi pubblici locali, alla scelta delle relative forme gestionali, ai relativi atti generali di indirizzo, alla costituzione ed alla partecipazione dei soggetti gestori di cui all'art. 44 della L.R. n. 1/1993 e s.m., alle convenzioni di cui all'art. 41 bis della L.R. n. 1/1993 e s.m. ed all'affidamento in concessione a terzi con ciò intendendo la decisione di procedere alla gestione del servizio mediante affidamento a terzi, ferma restando la competenza del

Dirigente all'assunzione degli atti connessi allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di scelta del contraente;

c) l'assunzione dei provvedimenti a contrarre relativi alle fattispecie previste dall'art. 13, comma 2 lettera m), della L.R. n. 1/1993 e s.m. salvi i casi rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi riservati alla competenza della Giunta e dei Dirigenti che sono disciplinati, secondo le disposizioni dello Statuto, dal presente regolamento.”  
è sostituito con “Compete, inoltre, al Consiglio comunale:

a) l'approvazione dei capitolati generali di cui all'articolo 15;

b) l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche e delle relative varianti nei casi previsti dall'art. 28 ter dello Statuto.”

### **Modifiche all'articolo 9 “Giunta comunale”**

Al comma 1 dell'art. 9 il testo: “14 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1” è sostituito con “53 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.”.

Al comma 2 lett. a) dell'art. 9 dopo la parola “varianti” è aggiunto il testo “qualora comportino un supero dell'importo originariamente impegnato per l'opera, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento e [...]”; dopo la parola “siano” è aggiunta la parola “comunque”; dopo la parola “settore” è abrogato il testo “fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento”.

Al comma 2 lett. b) dell'art. 9 sono aggiunte a inizio capoverso le parole “l'approvazione degli [...]”; a seguire dopo la parola “gara”, il testo “ad aggiudicazione discrezionale (appalto – concorso e gare con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private precedute da confronto concorrenziale, gara ufficiosa o sondaggio informale)” è sostituito con il testo “con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private;”

Al comma 2 lett. c) dell'art. 9 sono aggiunte a inizio capoverso le parole “l'approvazione degli [...]”; a seguire è abrogato il testo “per l'individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi professionali relativi alle opere e lavori pubblici e gli indirizzi”.

Al comma 2 lett. d) dell'art. 9 è abrogato il testo “di cui all'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.”

Al comma 2 lett. e) dell'art. 9 le parole “di opere e lavori” sono sostituite con la parola “contratti”.

Al comma 2 lett. h) dell'art. 9 il testo “l'approvazione degli atti di donazione di beni mobili non aventi modico valore” è sostituito con il seguente “per i beni mobili non aventi modico valore, l'accettazione di eredità e l'approvazione degli atti di donazione”.

Al comma 3 dell'art. 9 il testo “art. 13, comma 2 lettera m) della L.R. n. 1/1993 e s.m.” è sostituito con “art. 49, comma 3 lettera l) della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.”.

Al comma 3 la lett. b) è abrogata.

Al comma 3 ter dell'art. 9 il testo “art. 13, comma 2 lettera m) della L.R. n. 1/1993 e s.m.” è sostituito con “art. 49, comma 3 lettera l) della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.”.

### **Modifiche all'articolo 10 “Sindaco”**

Al comma 4 dell'art. 10 dopo la parola “accordi” sono aggiunte le parole “comunque denominati”.

### **Modifiche all'articolo 11 “Segretario generale e direttore generale”**

Al comma 3 dell'art. 11 il testo “Il Segretario generale roga gli atti e i contratti e autentica le sottoscrizioni delle scritture private formati nell'interesse del Comune” è sostituito con “Il Segretario generale, se richiesto dal Sindaco, roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente”; a seguire il testo “ a norma della legge” è sostituito con “a norma di legge”.

Al comma 5 dell'art. 11 il testo “e fuori dal territorio comunale” è sostituito con “purché all'interno del territorio del comune”.

Al comma 6 dell'art. 11 il testo “della struttura comunale” è sostituito con “ delle strutture comunali”; dopo la parola “contratti” la frase “con possibilità di delega al Vicesegretario

generale qualora impedito perché impegnato in altro compito” è abrogata.

Al comma 6 bis dell’art. 11 il testo “altresì, le disposizioni di cui all’art. 45 del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L.” è sostituito con il seguente “le disposizioni di cui all’art. 139 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.”.

### **Modifiche all’articolo 12 “Dirigenti comunali”**

Al comma 1 dell’art. 12 il testo “Ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 1/93 e s.m., degli articoli 35 e segg. del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L e dello Statuto” è sostituito con “Ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti comunali”.

Al comma 4 dell’art. 12 il testo “A norma della L.R. n. 1/1993 e s.m., del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L e del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L” è sostituito con “Ai sensi della normativa vigente”.

Il comma 4 bis “Ai Dirigenti compete l’aggiornamento dei prezzi di progetto in ogni caso previsto dalla normativa vigente in materia di opere e lavori pubblici anche qualora l’aggiornamento medesimo sia considerato variante dalla stessa normativa. Compete altresì ai Dirigenti l’approvazione delle varianti che, pur comportando un aumento dell’importo originariamente impegnato, si riferiscono esclusivamente alle somme a disposizione contemplate nel quadro economico del progetto.” è sostituito con “Ai dirigenti compete:

- a) l’aggiornamento dei prezzi di progetto in ogni caso previsto dalla normativa vigente in materia di opere e lavori pubblici;
- b) l’approvazione delle varianti che, pur comportando un aumento dell’importo complessivamente impegnato tenendo conto delle variazioni sopravvenute, si riferiscono esclusivamente alle somme a disposizione contemplate nel quadro economico del progetto;
- c) l’approvazione del certificato di regolare esecuzione di opere pubbliche”.

Al comma 4 ter lett. a) dell’art. 12 il testo “puntualmente definite nel P.E.G. o in altri strumenti di programmazione” è sostituito con “previste negli strumenti di programmazione e puntualmente definite negli stessi e/o nel P.E.G.”.

Al comma 4 ter lett. b) dell’art. 12 il testo “puntualmente definite nel P.E.G. o in altri strumenti di programmazione” è sostituito “previste negli strumenti di programmazione e non puntualmente definite negli stessi e/o nel P.E.G.”.

Al comma 4 ter lett. c) dell’art. 12 è aggiunto l’inciso iniziale “ai sensi dell’art. 49 comma 3 lett. l), ultimo inciso, del Codice degli Enti locali”.

### **Modifiche all’articolo 13 “Struttura competente in materia di procedure concorsuali e di contratti”**

Al comma 1 dell’art 13 le parole “dalle norme” sono sostituite con le parole “dagli atti”.

## **Sezione II – Il contenuto contrattuale**

### **Modifiche all’articolo 14 “Progetto di contratto”**

l’articolo 14 “1. Nel contesto del provvedimento a contrarre deve essere approvato il progetto di contratto intendendosi per tale l’insieme delle clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale. In alternativa il provvedimento a contrarre può approvare lo schema di contratto che formerà oggetto di stipulazione. In caso di progetto di contratto spetta all’organo competente alla stipulazione pervenire allo schema di contratto completando il progetto medesimo con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato. Negli appalti - concorso e nelle procedure di gara con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il progetto di contratto si

forma attraverso i procedimenti di gara che richiedono la collaborazione tecnica dei concorrenti.” è sostituito con il seguente:

“1. Con il provvedimento a contrarre è approvato il progetto di contratto.

2. Il progetto di contratto è costituito da uno o più dei seguenti documenti, tenuto conto della natura della prestazione richiesta:

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la prestazione;

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. ed i.;

c) il calcolo della spesa per l'acquisizione della prestazione con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ove necessario ai sensi della normativa vigente;

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della prestazione;

e) lo schema di contratto o il capitolato speciale d'appalto contenente le clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale e la descrizione tecnica e/o prestazionale dell'oggetto del contratto;

3. In caso di lavori pubblici il progetto di contratto è costituito dal progetto (preliminare, definitivo o esecutivo secondo il livello previsto dalla normativa vigente per la tipologia di affidamento o dalla perizia di spesa approvati dall'organo competente”.

#### **Modifiche all'articolo 15 “Capitolati generali”**

La rubricazione dell'art. 15 “Capitolati d'oneri” è sostituita con “Capitolati generali”.

Il comma 2 dell'art. 15 è abrogato.

Il comma 4 dell'art. 15 è abrogato.